

# **COMUNE DI GATTINARA (Prov. Vercelli)**

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

*(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

*(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 09/09/2014)*

*aggiornato a:*

- *decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, (convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68)*
- *decreto legge 24 aprile 2014, n.66 ( convertito in legge 23 giugno 2014, n.89)*

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto del tributo

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti

Art. 6 – Base imponibile

Art. 7 – Servizi indivisibili

Art. 8 – Aliquote

Art. 9 – Riduzioni

Art. 10 – Detrazione per abitazione principale del possessore

Art. 11 – Dichiarazione

Art. 11 – Versamenti

Art. 13 – Somme di modesto ammontare

Art.14 – Pagamento del Tributo

Art. 15 – Accertamento

Art. 16 – Riscossione coattiva

Art. 17 - Rimborsi

Art. 18 – Rateazione dei pagamenti a seguito di accertamento

Art. 19 - Rinvio

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 –Presupposto del tributo**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. Ai fini TASI si assumono le medesime definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze ed aree edificabili valide ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

## **Art. 4 –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.

## **Art. 5 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti**

1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto e calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile al possessore. La restante parte è dovuta dal possessore<sup>1</sup>.

4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo. In assenza trova applicazione la misura del 10% a carico dell'occupante (si veda la FAQ n. 14 del Ministero dell'economia e delle finanze in data 03/06/2014 nonché l'articolo 1, comma 688, tredicesimo periodo della legge n. 147/2013).

<sup>2</sup> Si veda la FAQ n. 11 del Ministero dell'economia e delle finanze in data 03/06/2014

5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 3<sup>3</sup>.
6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l'obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante<sup>4</sup>.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

#### **Art. 6 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione:
  - le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati riconosciuti inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico;
  - la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo<sup>5</sup>.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati simili. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.
4. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano i corrispondenti articoli del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
5. Per il riconoscimento della condizione di inagibilità o inabitabilità, si applicano i principi contenuti nel regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

#### **Art. 7 - Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI, che non siano già coperti da contributi da parte dell'utenza, sono i seguenti:
  - a) illuminazione pubblica;
  - b) polizia locale e sicurezza pubblica ( per la quota non coperta da proventi contravvenzioni);
  - c) manutenzione strade;
  - d) manutenzione del verde;
  - e) sgombero della neve;
  - f) protezione civile;
  - g) biblioteca;

---

<sup>3</sup> Si veda la FAQ n. 13 del Ministero dell'economia e delle finanze in data 03/06/2014, nonché l'articolo 1, comma 688, tredicesimo periodo della legge n. 147/2013

<sup>4</sup> Si veda la FAQ n. 19 del Ministero dell'economia e delle finanze in data 03/06/2014

<sup>5</sup> Si veda la FAQ n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze in data 03/06/2014.

- h) attività culturali e manifestazioni;
- i) SUAP-SUE;
- j) *Urbanistica*
- k) *Anagrafe e servizi demografici*
- l) *Ufficio tecnico*

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

#### **Art. 8 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

#### **Art. 9 – Riduzioni**

1. Non sono previste riduzioni per la TASI

#### **Art.10 – Detrazione per abitazione principale del possessore**

1. Annualmente, in sede di fissazione delle aliquote in vigore per l'anno solare, il Consiglio Comunale potrà fissare, ove lo ritenga applicabile ed economicamente compatibile con il fabbisogno di risorse e con la copertura finanziaria dei costi, delle detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazioni principali dal possessore e a favore delle unità immobiliari ad esse equiparate.

2. Nell'ipotesi in cui vengano fissate delle detrazioni, le stesse andranno rapportate ad anno e ripartite in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l'immobile come abitazione principale.

3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ed eventuali detrazioni per abitazione principale, si chiarisce che è considerata abitazione principale, in forza degli espressi richiami alla definizione di abitazione principale prevista ai fini IMU, unicamente quella nei confronti dei soggetti possessori dei relativi immobili.

#### **Art. 11 – Dichiarazione**

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU, ove dovuta e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI ovvero mediante la dichiarazione prevista dalle norme inerenti la dichiarazione di residenza che riguardano la disciplina del Cambio di residenza in tempo reale.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

4. Nel caso di obbligo di presentazione della dichiarazione TASI, la stessa deve contenere le informazioni inerenti i dati catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. Nel caso di occupazione di in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, restando comunque ognuno di essi responsabile solidalmente.

#### **Art. 12 – Versamenti**

1. La TASI dovuta è versata da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, salvo proroghe specifiche disposte da norme di legge o da atti comunali.

2. Il versamento della TASI deve essere effettuato, in deroga all'art.52 del D.Lgs. n.446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 ossia mediante utilizzo del Mod. F24. Ai fini di economicità ed efficienza gestionale, non è consentito il pagamento mediante utilizzo del bollettino di conto corrente postale.

3. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune si impegna ad inviare, sin dal primo anno di applicazione del tributo, moduli di pagamento precompilati o a mettere a disposizione sul sito internet procedure di calcolo del dovuto e stampa del modulo di versamento.

4. Nel caso in cui il Comune non disponga di informazioni inerenti l'utilizzatore dell'immobile e non sia in grado di inviare due distinti avvisi di versamento per la quota a carico del possessore e per la quota a carico dell'occupante, il versamento sarà richiesto al possessore al 100% salva la facoltà, per quest' ultimo, di segnalare al Comune i dati dell'occupante e richiedere l'emissione di due separati avvisi di pagamento.

5. Per la quota inerente il possessore, il Comune invierà distinti avvisi di pagamento a ciascun proprietario, calcolato, ciascuno, in base alla propria percentuale di possesso e sulla base della aliquote applicabili a ciascuno in base alla tipologia di assoggettabilità al tributo. Per la quota inerente l'occupante, il Comune invierà l'avviso di pagamento all'intestatario della TARI.

6. Il Contribuente è tenuto a verificare la correttezza dei dati inviati dal Comune nell'avviso di pagamento e a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tributi eventuali discordanze.

7. Il mancato ricevimento degli avvisi di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di versamento del Tributo.

8. Nell'ambito di ciascuna categoria di soggetti passivi ( possessori o detentori), si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri possessori o da un detentore anche per conto degli altri detentori.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il tributo è dovuto per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevato, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento del tributo, in questo caso, deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo di vendita è stato incassato.

#### **Art. 13 – Somme di modesto ammontare**

1. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo o alle singole quote

calcolate in base alla percentuale di possesso) e ad ogni singola obbligazione tributaria ( quota possessore e quota detentore).

2. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

#### **Art. 14 – Pagamento del tributo**

1. La scadenza di pagamento del tributo è quella fissata dalla norma di legge istitutiva dello stesso ed è fissata in due rate, acconto e saldo, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno.

2. Il versamento della prima rata deve essere eseguito sulla base dell'aliquota e delle eventuali detrazioni deliberate nell'anno precedente, salvo che siano già state deliberate le aliquote per l'anno in corso entro i termini valevoli per l'acconto, mentre la rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno deve essere eseguita a conguaglio sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs.360/1998 e successive modificazioni alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

3. Per il solo anno 2014 il versamento è effettuato entro il 16 ottobre 2014 per la prima rata di acconto a condizione che risulti completata la procedura di pubblicazione delle aliquote sul sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n.360/1998 ed entro il 16 dicembre 2014 relativamente alla rata a saldo.

4. In caso di mancata pubblicazione delle deliberazioni delle aliquote sul sito informatico di cui al D.lgs. n.360/1998 entro il predetto termine del 18 settembre 2014, il versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il termine del 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il versamento dell'acconto può essere effettuato o con le medesime modalità previste per l'IMU, ossia calcolando il 50% del dovuto annuo, valutato in base alla situazione esistente al momento di effettuazione dell'acconto o calcolando il dovuto in relazione ai primi sei mesi dell'anno.

#### **Art. 15 – Accertamento**

1.L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 147/2013 e nella legge n.296/2006.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del Codice Civile.

3. Gli avvisi di accertamento diretti al recupero dell'imposta o all'irrogazione delle sanzioni a carico dei possessori verranno, di norma e in base alle informazioni in possesso del Comune, notificati nei confronti di ciascun coobbligato in relazione alla sua quota di possesso e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, verrà richiesto l'adempimento in via solidale agli altri possessori. E' in facoltà del Comune decidere di inoltrare un unico avviso di accertamento totale nei confronti di uno solo dei proprietari per l'intera quota nel caso vi siano valutazioni, opportunamente motivate, di economicità o efficienza quali, a titolo meramente esemplificativo, importi pro quota di valore esiguo, irreperibilità o difficoltà di reperibilità di alcuni proprietari. Gli avvisi di accertamento diretti al recupero dell'imposta o all'irrogazione delle sanzioni a carico degli

occupanti verranno sempre notificati unicamente al capo famiglia anagrafico per la quota intera salvo situazioni particolari da valutarsi di volta in volta da parte del Funzionario responsabile del Tributo individuato con deliberazione dell'Organo esecutivo.

4. Non si procederà con l'emissione di avvisi di accertamento per tributi non pagati di importo complessivamente riferito all'immobile e non alle singole quote di possesso, inferiore a 10 euro.

5. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:

a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento;

b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale o, in ogni caso, non noto all'Ufficio Tributi, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico e, in questo caso, il Comune provvederà a rettificare la richiesta di pagamento.

6. Non è consentito che il possessore paghi la quota del detentore o viceversa in quanto trattasi di due obbligazioni tributarie distinte.

#### **Art. 16 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme liquidate per imposta, sanzioni e interessi, non pagate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, avverrà attraverso le modalità scelte dal Comune tra quelle individuate nel Regolamento delle entrate o in forma diretta o mediante affidamento a soggetti esterni abilitati.

2. Non si procederà alla riscossione coattiva del tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, sia inferiore all'importo di 10,00 euro con riferimento ad ogni periodo di imposta salvo il caso in cui il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo che potranno essere gestiti in forma cumulativa.

3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

#### **Art. 17 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura fissata nel regolamento sulle entrate, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13 del presente regolamento.



### **Art. 18 – Rateazione dei pagamenti a seguito di accertamenti**

1. Le somme dovute a seguito di attività di accertamento possono essere rateizzate secondo le seguenti modalità:

a) presentazione di istanza di rateizzazione con motivazione sulla difficoltà di pagamento;

b) inesistenza di altre morosità relative a precedenti rateizzazioni concesse;

2. Per importi sino a 6.000 euro la rateizzazione può essere concessa direttamente dal Funzionario Responsabile per un numero massimo di 48 rate mensili;

3. Per importi oltre i 6.000 euro, la rateizzazione può essere concessa solo previa presentazione di garanzia fideiussoria e previo parere favorevole della Giunta.

4. Gli interessati devono presentare istanza di rateizzazione entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accertamento e la richiesta comporta la piena accettazione dell'accertamento e la decadenza dalla possibilità di ricorso.

5. Nel caso sia necessaria la presentazione della fidejussione, la stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione della rateazione. La fidejussione deve essere del tipo "irrevocabile e a prima richiesta assoluta e rilasciata da Istituto Bancario o primaria compagnia assicurativa.

6. Nel caso di mancata produzione della garanzia prevista o in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione anche mediante le procedure di riscossione coattiva, l'importo non potrà più essere rateizzato e le sanzioni eventualmente definite in misura ridotta nell'atto di accertamento, verranno richieste per intero.

7. Su valutazione del Funzionario Responsabile, potranno essere concesse rateazioni con modalità diverse da quanto stabilito nei commi precedenti in termini di numero di rate e importi e senza necessità di garanzia, limitatamente alle ipotesi di situazione temporanea di oggettiva difficoltà del soggetto debitore (disoccupazione o altro). Restano fermi, in questo caso, i termini perentori di presentazione dell'istanza, la condizione di inesistenza di morosità in precedenti rateazioni e l'applicazione degli interessi.

### **Art. 19 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

### **Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.